



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

23



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Tribunale Civile di Milano

Sentenza 20 aprile 2017

Simboli religiosi – Libertà religiosa – Laicità – Sicurezza – Principio di non discriminazione

La previsione di cartelli con la scritta “per ragioni di sicurezza è vietato l’ingresso a volto coperto”, accompagnati da tre immagini con persone con casco, passamontagna e burqa, ciascuno barrato da una crocetta, affissi in attuazione di una disposizione regionale, non determinano alcuna discriminazione diretta o indiretta, in quanto si tratta di un divieto legato in modo necessario e proporzionato ad esigenze di sicurezza.

Fonte: www.olir.it

Tribunale Civile di Roma. Sezione Terza Lavoro

Sentenza 1 giugno 2017

Confessioni religiose – Associazioni religiose – Attività di spettacolo – Obbligo contributivo

È escluso l’obbligo contributivo in caso di manifestazioni organizzate a fini socio-educativi svolte da associazioni religiose riconosciute dalla confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla legge n.266/91, da associazioni di promozione sociale di cui alla legge n.383/2000, purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.

Fonte: inedita

La trascrizione del matrimonio ebraico: postilla a margine del Decreto 22 febbraio 2016 del Tribunale di Milano (sez. IX civile)

NOEMI CARMEN CAFARO

Il decreto in commento rappresenta un'importante pronuncia del Tribunale di Milano¹ che innova il tema della trascrizione tardiva del matrimonio ebraico, particolarmente controverso in dottrina, come in generale quella dei matrimoni acattolici.

L'istituto della trascrizione tardiva, disciplinato dal Legislatore concordatario del 1984, prevede per la prima volta la possibilità dei coniugi cattolici di chiedere, senza limiti di tempo, il riconoscimento degli effetti civili del loro matrimonio, ponendoli in una posizione di privilegio rispetto agli appartenenti alle altre confessioni religiose², sprovviste di analoga previsione normativa.

La trascrizione tardiva si caratterizza così per la centralità della volontà delle parti nel richiedere, trascorso il termine di cinque giorni dalla celebrazione delle nozze previsto *ex lege* (cd. trascrizione tempestiva), la trasmissione dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile³, il quale sarà tenuto a compiere una serie di adempimenti, volti a rilevare eventuali impedimenti, pregressi e successivi, per "*acquisire piena sicurezza sulla chiara ed esplicita volontà di entrambi i coniugi di conferire effetti civili al loro matrimonio*" e per verificare che sia stato "*conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta*".⁴

Perfezionatosi tale *iter*, la trascrizione avrà efficacia retroattiva alla data di celebrazione, senza arrecare pregiudizi ai diritti legittimamente acquisiti da terzi⁵.

Il provvedimento esaminato afferma che l'istituto giuridico in esame non è applicabile al caso di specie, adducendo come motivazione la circostanza che la trascrizione tardiva non è disciplinata dalla legge 101 del 1989, fonte dei rapporti tra lo Stato e le Comunità ebraiche⁶.

A sostegno si ritiene che, in virtù dell'art. 8 comma terzo della Costituzione, solo mediante lo strumento giuridico dell'Intesa la confessione religiosa acattolica considerata disciplina la sua posizione all'interno dello Stato, rescindendo da quanto già stabilito dalla legge sui "*culti ammessi*"⁷.

¹ TRIBUNALE DI MILANO, Decreto 22 febbraio 2016, in *Diritto e Religioni*, 1, 2016, p. 686.

² RAFFAELE BALBI, *Il matrimonio religioso con effetti civili*, Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 31.

³ RAFFAELE BOTTA, *Il matrimonio concordatario*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. BESSONE, vol. IV, *Il diritto di famiglia*, tomo I, a cura di A. ALBISETTI, R. BOTTA, S. CICCARELLO, L. ROSSI CARLEO, R. TOMMASINI, Giappichelli, Editore, Torino, 1999, p. 35

⁴ RAFFAELE BALBI, *op. cit.*, p. 35.

⁵ MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli Editore, Torino, 2010, p. 301.

⁶ ANNA SVEVA MANCUSO, *La rilevanza civile del matrimonio degli acattolici*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2013.

⁷ PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Il diritto matrimoniale dei culti acattolici nell'ordinamento giuridico*

Sebbene durante i lavori preparatori fosse esplicitamente richiesta⁸, la trascrizione tardiva è stata espunta dal testo definitivo dell'Intesa, rilevando così l'eccezionalità di tale istituto, resa ancora più evidente dalla circostanza che la normativa sul matrimonio ebraico avrebbe teso ad una sostanziale equiparazione con quella concordataria.

In considerazione di quanto appena detto, non appare convincente l'opinione di parte della dottrina che ravvisa in tale circostanza una lacuna legislativa da colmare attraverso il criterio dell'*analogia legis*.⁹

I giudici, a tal riguardo, hanno statuito che la trascrizione tardiva, data la sua natura di "*jus speciale*", non è applicabile analogicamente, confermando ancora una volta il carattere eccezionale della stessa e risolvendo una questione a lungo dibattuta in dottrina.¹⁰

Fermo quanto detto, nel caso concreto, è stata riconosciuta agli sposi la possibilità di trascrivere il proprio matrimonio oltre il termine legale, ed in ciò consta l'aspetto più significativo del decreto 22 febbraio 2016.

Infatti i giudici hanno ritenuto applicabile la c.d. "*trascrizione posticipata con effetti ex tunc*", ovvero "*un procedimento che risponde alla mera esigenza di porre riparo a vizi o errori in cui sia incorso l'organo preposto nel procedimento di mera trasmissione*", così che sia data efficacia civile alle nozze retroattivamente fino alla data della celebrazione, a condizione che, al momento della richiesta sussistano ancora quei requisiti previsti *ex lege* per accedere all'unione matrimoniale.

La ragione di tale decisione va riscontrata nella circostanza che la mancata trascrizione non è dipesa dalla esplicita volontà degli sposi, ma dall'omissione del

italiano, Luzzati, Roma, 1933.

⁸ ANNA SVEVA MANCUSO, *op. cit.*, p. 114 ss.

⁹ A tal riguardo Anna Sveva Mancuso, riporta: "*Altra parte della dottrina si è pronunciata, invece, per l'ammissibilità della trascrizione tardiva anche se i vari autori non sono concordi tra loro sui motivi che li portano a sostenere tale asserzione. Alcuni di essi fondano il loro convincimento proprio sulla possibilità di applicare per analogia quanto disposto per il matrimonio canonico. Jemolo in proposito osserva che la formazione delle due leggi è coeva e che si nota un certo parallelismo tra le loro disposizioni [...]. Schiappoli ritiene possibile una trascrizione tardiva perché considera che il vincolo matrimoniale sia già perfetto con lo scambio dei consensi e che la trascrizione sia soltanto una condizione necessaria per fargli conseguire gli effetti civili [...]. Qualora perciò il ministro acattolico trasmetta in ritardo l'atto di matrimonio, egli è del parere che la trascrizione possa avere luogo egualmente, in analogia con quanto stabilito dalla legge, assimilando il suo ritardo a quello dell'ufficiale di stato civile.[...] E' del pari dell'idea che la trascrizione tardiva sia ammissibile, proprio per la natura, meramente probatoria di tale istituto nel matrimonio acattolico, D'Avack.[...] il quale però, sebbene ammette la possibilità di applicare anche ai culti acattolici l'istituto giuridico in esame, tuttavia non ritiene fattibile il ricorso all'analogia col matrimonio cattolico, avendo la trascrizione valore giuridico diverso. Piacentini è sostanzialmente d'accordo con D'Avack.[...]*" ANNA SVEVA MANCUSO, *op. cit.*, p. 89.

¹⁰ La dottrina maggioritaria ha sempre sostenuto l'impossibilità di estendere analogicamente l'istituto giuridico della trascrizione tardiva ai matrimoni acattolici; così Albisetti: "*[...] ci sembra che una tale analogia non sia invocabile data la specialità del regime matrimoniale previsto dagli Accordi lateranensi, specialità che peraltro comporta la conseguente eccezionalità del principio di trascrizione tardiva*". Così ALESSANDRO ALBISETTI, *Il matrimonio degli acattolici: Gli Ebrei*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, Parte I, Giuffrè, Milano, 1990, p. 465. Dello stesso avviso anche Di Marzio: "*Occorre innanzitutto premettere che la trascrizione posticipata del matrimonio acattolico deve essere senz'altro rifiutata dall'ufficiale di stato civile e non sembra possa neppure essere disposta dall'autorità giudiziaria [...]*". Così PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni con effetti civili*, Cedam, Padova, 2008, p. 260.

rabbino il quale pur essendo normativamente obbligato non ha mai trasmesso gli atti del matrimonio all'ufficiale di stato civile, viziando così parte del procedimento amministrativo.

A ben vedere, i giudici hanno, a mio giudizio, ricavato la proposta lettura dalla normativa sulla trascrizione tardiva, per cui considerando che nel caso in esame le parti hanno potuto trascrivere il matrimonio a più di un anno dall'avvenuta celebrazione del rito ed essendosi anche esaurito l'arco temporale di 180¹¹ giorni dalla validità delle pubblicazioni, si potrebbe ritenere tale scelta come un tentativo di prevedere un procedimento similare alla trascrizione tardiva¹².

Ciò è tanto più vero se si considera che già prima di tale pronuncia era possibile regolarizzare l'iter di registrazione del matrimonio non validamente perfezionatosi ricorrendo alla procedura giudiziale della rettificazione degli atti dello stato civile, ex art. 95 e ss. del D.P.R. 369/2000¹³, dato che le incombenze che accompagnano e seguono la celebrazione del rito sono veri e propri atti dovuti¹⁴.

In definitiva, la soluzione adottata dal Tribunale appare pienamente conforme con i principi cardine del nostro ordinamento, poiché ha dato rilevanza alla volontà originaria delle parti, di vedere trascritto il loro matrimonio, salvaguardando così un diritto che, altrimenti, sarebbe risultato inevitabilmente leso.

I giudici hanno ritenuto così necessario adottare una peculiare soluzione, ovvero dare rilevanza giuridica ad un istituto fin ora riconosciuto dalla sola dottrina, quello della trascrizione posticipata con effetti *ex tunc* appunto; non solo, nel motivare il decreto, il Tribunale ha anche regolamentato tale istituto, disciplinandone le caratteristiche principali e i necessari presupposti applicativi.

Ma ciò che rende questa pronuncia innovativa è la circostanza per cui è stato, di fatto, applicato un istituto che l'Intesa con le Comunità ebraiche non prevede.

Sebbene ad una prima lettura siffatta decisione possa apparire in contrasto con l'art. 8 della Costituzione, scorrendo le motivazioni poste a fondamento della stessa, si evince un intento forte di tutela da parte dei giudici verso la volontà delle parti, intorno cui si soffermata l'attenzione del Tribunale.

¹¹ CARLO CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico: tradizione europea, legislazione italiana*, Giappichelli Editore, Torino, 2010, p. 373.

¹² SARA DOMIANELLO, *I matrimoni davanti a ministri di culto*, in *Trattato di diritto di famiglia* diretto da P. Zatti, vol. I, tomo I, Giuffrè, Milano, 2002, p. 363.

¹³ A tal proposito Finocchiaro ritiene che la mancata trasmissione dell'atto da parte del ministro di culto non sia lesiva del vincolo matrimoniale, che potrebbe essere salvato, dato l'interesse primario dell'ordinamento a tutelare la validità del vincolo. Infatti il Finocchiaro, escludendo l'applicazione analogica dell'istituto della trascrizione tardiva ai matrimoni acattolici, ritiene che un ulteriore strumento posto a tutela della volontà delle parti, nei casi in cui si sia verificata una mancata trasmissione dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile, sia un ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 131 c.c., la quale, mediante sentenza, ordinerà la trascrizione, dopo aver accertato il permanere di tutte le condizioni richieste dalla legge, specie quello "se le parti stesse intesero celebrare un matrimonio valido agli effetti civili e non un vincolo di mera natura religiosa." Con tale dichiarazione, ad avviso dell'autore, è reso minimo il pericolo che sia dilatata la possibilità di matrimoni clandestini o segreti. (Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, FRANCESCO ONIDA, *Matrimonio concordatario-Matrimonio degli acattolici*, Giuffrè, Milano, 1977, p. 90 ss.)

¹⁴ CARLO CARDIA, *op. cit.*, p. 364 ss.